



PSR
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



PARCO
NATURALE
DOLOMITI
FRIULANE



PIANO DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DEL PARCO NATURALE DOLOMITI FRIULANE VARIANTE NUMERO UNO NON SOSTANZIALE

ALLEGATO 11

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE URBANISTICO EDILIZIE

Aggiornamento 2023



Responsabile del Piano: Dott.Ing. Alessandro Bardi

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Finalità del Piano di Conservazione e Sviluppo

Il Parco Naturale Dolomiti Friulane, come previsto dalla L.R. n.42 del 30.09.1996 (art. 2, comma a), si propone le seguenti finalità:

1. conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;
2. perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità residenti, attraverso attività produttive compatibili con le finalità di cui al numero 1), anche sperimentali, nonché la riconversione e la valorizzazione delle attività tradizionali esistenti, proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali;
3. promuovere l'incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare.

Ai sensi della L.R. n.42/1996 e s.m.i., il Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane (art. 3, comma 1) è un'area naturale protetta ai sensi della Legge n.394/91 e l'Ente Parco (art.17 comma 1) provvede alla redazione del Piano di Conservazione e Sviluppo (di seguito denominato Piano o PCS).

Le norme del Piano si applicano nel territorio dei comuni interessati dall'area protetta (Andreis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco e Tramonti di Sopra), così come riportato nella cartografia allegata al Piano.

Il piano contiene anche la perimetrazione del territorio del parco, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva;

Le norme tengono conto del riconoscimento del territorio quale Patrimonio Mondiale UNESCO come sito naturale, avvenuto nel 2009 per la presenza di "fenomeni naturali superlativi e di importanza estetica e paesaggistica" e per rappresentare "uno straordinario esempio di valore paesaggistico che evidenzia le maggiori fasi della storia della terra, processi e caratteristiche geologiche e geomorfologiche". Le presenti norme considerano le esigenze di tutela e valorizzazione che da tale riconoscimento derivano.

Il Piano organizza e disciplina il territorio del Parco, le infrastrutture e il tessuto territoriale in maniera che gli Enti territoriali interessati possano sviluppare in sinergia con il Parco azioni coordinate di sviluppo sostenibile nei settori agro-silvo-pastorali, di innovazione tecnologica per l'uso delle risorse, del commercio e del turismo basati sulla valorizzazione delle risorse e dei prodotti dell'area protetta.

Il Piano, in relazione all'individuazione del SIC/ZPS "Dolomiti Friulane" (IT 3310001), tiene conto dei contenuti del Piano di Gestione di questo Sito Natura 2000 che ne costituisce parte integrante.

Le norme del Piano si integrano con le norme comunitarie, statali e regionali di settore.

ART. 2 Procedure di attuazione ed effetti del piano

2.1

Ai sensi della L.R. n.42/96 e s.m.i. (art. 17, comma 1) il PCS è predisposto dall'Ente Parco (Organo gestore), nel rispetto dei contenuti dell'art. 12 e secondo le Linee Guida approvate dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con Deliberazione n. 45 del 7.11.2011 e n. 31 del 21.05.2012.

Il Piano ha durata decennale.

Con delibera del Consiglio Direttivo, il Piano può essere sottoposto a revisione anche prima della sua scadenza, ma comunque non prima di tre anni dalla sua ultima approvazione.

Il Consiglio Direttivo può proporre varianti al Piano anche a più breve scadenza.

Il Piano si attua attraverso il presente documento di Norme tecniche di attuazione urbanistico edilizie e le sue Appendici.

Ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 42/96 "Il PCS ha valore di Piano Paesistico, ai sensi del Decreto Legge n.27.6.1985, n.312, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 8.8.1985, n.431, e di piano urbanistico e sostituisce, ovvero attua, i piani paesistici e piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello."

2.2

L'Ente Parco adotta il Piano mediante Delibera di Consiglio Direttivo.

Il Piano, successivamente, viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro dell'area protetta per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Ente Parco, che le trasmette all'Amministrazione Regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e opposizioni.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e con l'annuncio su almeno due quotidiani maggiormente diffusi nell'area territoriale del Parco.

Nei sessanta giorni successivi al termine di deposito, i Consigli comunali esprimono le proprie valutazioni sul PCS e sulle osservazioni ed opposizioni presentate e le trasmettono all'Ente Parco che si esprime in merito. L'Ente Parco provvede direttamente ad apportare le modifiche al Piano che ritiene di poter accogliere.

Il Piano è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore Regionale competente e previo parere del Comitato tecnico - scientifico di cui all'articolo 8 della L.R. n.42/96.

Il decreto del Presidente della Giunta Regionale è depositato presso la segreteria dei Comuni interessati dal Parco, disponibile alla libera visione del pubblico, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2.3

Successivamente all'adozione del Piano, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS.

Ai sensi della L.R. n.42/96 art. 14 c.2, l'approvazione del Piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Ente Parco, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà, nonché la loro occupazione temporanea o d'urgenza.

2.4

I Piani e i progetti di cui al successivo comma 2. 5 devono essere predisposti conformemente alla previsioni del PCS.

I Piani e i progetti di cui al successivo comma 2.5, in vigore alla data di approvazione del PCS, rimangono efficaci fino alla loro scadenza, fatto salvo l'adeguamento da parte degli organi competenti entro un anno dalla data di approvazione del Piano, di quelli eventualmente in contrasto con le previsioni di questo.

2.5

Ai sensi dell'art. 19 commi 3 e 4 della L.R. n.42/96 l'Ente Parco esprime entro trenta giorni parere vincolante sui seguenti atti:

- progetti dei piani di assestamento delle proprietà silvo pastorali (Piani di Gestione Forestale);
- progetti di sistemazione idraulica, idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- progetti di opere soggette a concessione edilizia o accertamento di compatibilità urbanistica.

2.6

I pareri di competenza della Regione su opere ed interventi di iniziativa dello Stato e di enti od organismi statali, che interessino il territorio del Parco, sono resi previo parere vincolante dell'Ente Parco.

ART. 3 Elaborati del Piano di Conservazione e Sviluppo

Sono elaborati costitutivi del Piano:

- la **Relazione illustrativa**, con i seguenti allegati:
 - Allegato 1 Bibliografia
 - Allegato 2 Riferimenti normativi e metodologici
 - Allegato 3 Elenchi delle specie floristiche e faunistiche
 - Allegato 4 Schede dei Piani di Gestione Forestale
 - Allegato 5 Ambiti e unità di paesaggio
 - Allegato 6 Estratti dei Piani Regolatori Comunali Generali
 - Allegato 7 Metodologia per la definizione in scala 1:2.000 del perimetro del Parco e descrizione dello stesso
 - Allegato 8 Misure di conservazione del SIC/ZPS Dolomiti Friulane
 - Allegato 9 Schede descrittive delle azioni di piano
 - Allegato 10 Note di accompagnamento alla cartografia
 - Allegato 11 Schede delle zone RP
 - Allegato 12 Processo partecipativo
 - Allegato 13 Studio per la Valutazione di Incidenza Ecologica
 - Allegato 14 Valutazione Ambientale Strategica: rapporto preliminare ambientale.
- le **Norme di Attuazione Urbanistico Edilizie**, con riferimento alle varie zone del Parco, con le seguenti Appendici:
 - Appendice 1 Norme per la conservazione e il recupero funzionale e strutturale degli edifici
 - Appendice 2 Linee guida alla trasformazione urbanistica del patrimonio edilizio sensibile
 - Appendice 3 Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione forestale
 - Appendice 4: Norme tecniche di Attuazione Urbanistico Edilizie per la zona RG2- SM.
 - Appendice 5: Parere geologico e parere valanghivo sul PCS.
- le **Cartografie**, nel numero complessivo di 24, ovvero:
 - Tav. 1 Carta di inquadramento territoriale
(scala di elaborazione: 1:25.000; scala di stampa: 1:25.000)
 - Tav. 2 Carta di uso del suolo
(scala di elaborazione: 1:10.000; scala di stampa: 1:25.000)
 - Tav. 3 Carta geolitologica
(scala di elaborazione: 1:25.000; scala di stampa: 1:25.000)
 - Tav. 4 Carta geomorfologica
(scala di elaborazione: 1:25.000; scala di stampa: 1:25.000)
 - Tav. 5 Carta dei rischi (rischio valanghe, frane, sismico e incendio)
(scala di elaborazione: 1:25.000 (rischio valanghe e frane), 1:50.000 (rischio sismico e incendio); scala di stampa: 1:25.000)
 - Tav. 6 Carta degli habitat Natura 2000
(scala di elaborazione: 1:10.000; scala di stampa: 1:25.000)
 - Tav. 7 Carta della vegetazione
(scala di elaborazione: 1:10.000; scala di stampa: 1:25.000)
 - Tav. 8 Carta di distribuzione reale e di idoneità faunistica
(scala di elaborazione: 1:10.000; scala di stampa: 1:25.000)
 - Tav. 9 Carta dell'assetto della viabilità e della sentieristica
(scala di elaborazione: 1:10.000; scala di stampa: 1:25.000)
 - Tav. 10 Carta delle strutture e dei punti di interesse turistico

- Tav. 11 *(scala di elaborazione: 1:10.000; scala di stampa: 1:25.000)*
Carta dei vincoli
(scala di elaborazione: 1:10.000; scala di stampa: 1:25.000)
- Tav. 12 Carta delle proprietà
(scala di elaborazione: 1:2.000; scala di stampa: 1:25.000)
- Tav. 13 Carta dei valori del paesaggio culturale
(scala di elaborazione: 1:5.000; scala di stampa: 1:25.000)
- Tav. 14 Carta dei valori geologici
(scala di elaborazione: 1:25.000; scala di stampa: 1:25.000)
- Tav. 15 Carta dei valori floro-vegetazionali
(scala di elaborazione: 1:10.000; scala di stampa: 1:25.000)
- Tav. 16 Carta della sensibilità degli habitat
(scala di elaborazione: 1:10.000; scala di stampa: 1:25.000)
- Tav. 17 Carta dei valori faunistici
(scala di elaborazione: 1:10.000; scala di stampa: 1:25.000)
- Tav. 18 Carta del valore naturalistico
(scala di elaborazione: griglia 40x40 m; scala di stampa: 1:25.000)
- Tav. 19 Carta delle pressioni antropiche
(scala di elaborazione: 1:10.000; scala di stampa: 1:25.000)
- Tav. 20 Carta della valutazione complessiva dei valori e delle criticità
(scala di elaborazione: griglia 40x40 m; scala di stampa: 1:25.000)
- Tav. 21 Carta del perimetro e della zonizzazione del Parco
(scala di elaborazione: 1:5.000; scala di stampa: 1:25.000)
- Tav. 22 Carta del perimetro e della zonizzazione del Parco
(scala di elaborazione: 1:5.000; scala di stampa: 1:10.000)
- Tav. 23 Carta degli interventi
(scala di elaborazione: 1:10.000; scala di stampa: 1:25.000)
- Tav. 24 Carta delle connessioni ecologiche
(scala di elaborazione: 1:50.000; scala di stampa: 1:100.000).
- Tav. 25 Carta del perimetro del Parco su base catastale
(scala di elaborazione: 1:2.000; scala di stampa: 1:10.000).

TITOLO II – ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE E LORO DISCIPLINA

ART. 4 Perimetrazione e classificazione del territorio

Il Piano, tenuto conto delle indicazioni contenute nella cartografia allegata alla Legge istitutiva, individua il perimetro in relazione a particolari evidenze e segni facilmente riconoscibili sul territorio, come da metodologia allegata alla Relazione Illustrativa.

Nel rispetto delle finalità previste all'art. 1 l'area compresa entro i confini del Parco è suddivisa in Zone, così come riportate nella Carta della zonizzazione.

Tali Zone, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.42/96 e in ordine decrescente di tutela, sono le seguenti:

- zona RN di tutela naturalistica: dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrità e nella quale sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico;
- zona RG di tutela generale: nella quale è perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico attraverso attività compatibili con la conservazione della natura;
- zona RP: destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al Parco.

Il Piano articola le zone RG in due sottozone:

- zona RG1 di tutela generale ad elevata protezione: nella quale le finalità di tutela e valorizzazione sono perseguite anche indirizzando le attività di uso e fruizione verso modalità funzionali alla tutela della biodiversità e del paesaggio;
- zona RG2 di tutela generale orientata: nella quale è perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico del territorio attraverso attività compatibili con la conservazione della natura e del paesaggio.

Il Piano tiene conto dell'individuazione all'interno del Parco, ai sensi del DPR n.357/97 di recepimento in Italia della Direttiva Habitat, (92/43/CEE), del SIC/ZPS "Dolomiti Friulane" (IT3310001) e dell'iscrizione del Parco nel 2009 alla WHL (World Heritage List) dell'UNESCO quale "Bene naturale" caratterizzato da eccezionali aspetti paesaggistici e geologici.

Le attività ammissibili nelle zone a grado di tutela maggiore sono consentite anche nelle zone soggette a minor grado di tutela, nel rispetto delle presenti norme.

ART. 5 Definizione e descrizione zone RN

Le zone RN, di tutela naturalistica, sono quelle di valore naturalistico più elevato e di più spiccata sensibilità, ovvero quelle che più si avvicinano alle condizioni di equilibrio naturale.

Comprendono quindi le aree dove sono presenti le componenti di maggior rilievo geomorfologico, idrologico, biologico e paesaggistico, in cui storicamente non sono stati presenti fattori significativi di degrado e di rischio.

Tali aree includono in prevalenza gli ambienti delle sommità montuose e delle parti superiori dei versanti (ambienti rupestri, ghiaioni, praterie, lande ad arbusti, e, in misura minore, boschi), che includono anche testimonianze delle attività umane (casere, stavoli, bivacchi, ecc.).

Obiettivi

Sono zone destinate alla tutela, restauro e ripristino dell'ambiente naturale, in cui si dovrà favorire la libera evoluzione dell'ambiente e delle specie al fine di tendere alle condizioni di equilibrio ecologico, e si dovrà provvedere al mantenimento degli habitat di particolare pregio anche attraverso interventi di gestione. Vi dovranno essere conservate anche le testimonianze delle attività antropiche tradizionali, nel pieno rispetto delle valenze naturalistiche e paesaggistiche.

Interventi ammissibili

- la realizzazione di nuovi sentieri e itinerari contrassegnati unicamente legati alle attività di gestione del Parco, secondo quanto riportato nell'Art.9.3;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sentieristica e relativa segnaletica secondo quanto riportato nell'Art. 9.3 e 9.4;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e manufatti esistenti;
- l'installazione di nuova segnaletica da parte dell'Ente Parco per esigenze di gestione, secondo quanto riportato nell'Appendice 1;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica esistente;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, senza aumento di volumetrie e nel pieno rispetto delle tipologie edilizie tradizionali e/o preesistenti per destinazioni d'uso compatibili con il funzionamento del Parco e per le attività delle filiere agro-silvo-pastorali e dell'ecoturismo, e secondo quanto riportato nelle Appendici 1 e 2;
- la conservazione e il recupero di ruderi esclusivamente a fini testimoniali, individuabili sulle carte catastali e da cartografia e/o dati storici, mediante il ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio, nel rispetto delle tipologie, delle dimensioni planimetriche e dell'altezza originarie, se ricavabili da documentazione storica, o di quelle indicate dall'Ente Parco con riferimento a fabbricati consimili delle tipologie tradizionali, secondo quanto previsto nelle Appendici 1 e 2;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sistemazioni idraulico-forestali, secondo quanto previsto all'Art. 2.5;
- la realizzazione di nuove opere di captazione idrica unicamente per uso domestico e per autoproduzione;
- il pascolo bovino.

Interventi non ammissibili

- la realizzazione di nuova viabilità;
- la realizzazione di nuovi sentieri, itinerari contrassegnati, percorsi attrezzati e vie ferrate ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- la realizzazione di nuove opere e manufatti;
- l'installazione di nuova segnaletica ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- la costruzione di nuovi edifici;
- l'ampliamento delle volumetrie di edifici esistenti e di ruderi;
- il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti;
- la conservazione ed il recupero dei ruderi ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- la realizzazione di recinzioni;
- l'installazione di tralicci, pali, reti tecnologiche aeree e di ogni altro tipo di struttura e monumento;

- la realizzazione di interventi di sistemazione di sistemazione idraulica, idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- la installazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili;
- la realizzazione di nuove opere di captazione idrica ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- il pascolo ovino e caprino.

ART. 6 Definizione e descrizione zone RG1

Le zone RG1, di tutela generale ad elevata protezione, sono quelle nelle quali è perseguita una gestione attiva del territorio finalizzata alla tutela e al recupero delle valenze naturalistiche e paesaggistiche, anche attraverso l'indirizzo delle attività produttive verso modalità compatibili con la conservazione della natura.

Comprendono principalmente aree di medio e basso versante, di fondovalle, zone boschive, corsi d'acqua, malghe e casere.

Tali aree, caratterizzate da un elevato pregio naturalistico, sono interessate da un'interferenza antropica marginale. Gli usi e le attività presenti hanno carattere principalmente agro-silvo-pastorale e turistico, comprendendo principalmente: azioni di governo del bosco a fini produttivi, protettivi, conservazionistici e paesaggistici, attività agricole tradizionali e di pascolo, e attività di fruizione a scopi naturalistici, scientifici, didattici e ricreativi.

Obiettivi

Sono zone destinate alla salvaguardia e mantenimento dell'ambiente naturale, attraverso la gestione sostenibile delle formazioni boschive, dei prati pascoli, delle radure. Sono inoltre funzionali al collegamento e protezione delle zone RN. In queste aree si persegue pertanto l'utilizzo sostenibile delle risorse e il potenziamento della funzionalità ecosistemica del territorio.

Interventi ammissibili

- la realizzazione di nuova viabilità forestale secondaria (piste principali e secondarie) secondo quanto previsto nell'Appendice 3;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità esistente, secondo quanto previsto nell'Appendice 3;
- la realizzazione di nuovi sentieri e itinerari contrassegnati, secondo quanto riportato nell'Art.9.3;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sentieristica e relativa segnaletica secondo quanto riportato nell'Art. 9.3 e 9.4;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e manufatti esistenti;
- l'installazione di nuova segnaletica, secondo quanto riportato nell'Appendice 1;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica esistente;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, senza aumento di volumetrie e nel pieno rispetto delle tipologie edilizie tradizionali e/o preesistenti per destinazioni d'uso compatibili con il funzionamento del Parco e per le attività delle filiere agro-silvo-pastorali e dell'ecoturismo, e secondo quanto riportato nelle Appendici 1 e 2;
- gli ampliamenti degli edifici esistenti e allo stato di ruderi nella misura strettamente necessaria all'adeguamento della loro funzionalità e delle dotazioni di servizi (adeguamenti igienico-sanitari, rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e della sicurezza dei luoghi di lavoro, costruzione locali accessori (legnaie, depositi, impianti tecnologici)) comunque non oltre il 20 % del volume esistente. Gli ampliamenti massimi consentiti sono ammessi una tantum e senza aumento delle unità immobiliari; saranno tutti in aderenza agli edifici esistenti, e sono pertanto esclusi ampliamenti che costituiscono volume singolo isolato, secondo quanto riportato nelle Appendici 1 e 2;
- il cambio di destinazione d'uso degli edifici per le attività delle filiere agro-silvo-pastorali e dell'ecoturismo, e secondo quanto riportato nelle Appendici 1 e 2;
- la conservazione e il recupero di ruderi sia a fini testimoniali che per le attività delle filiere agro-silvo-pastorali e dell'ecoturismo, individuabili sulle carte catastali e da cartografia e/o dati storici, mediante il ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio, nel rispetto delle tipologie, delle dimensioni planimetriche e dell'altezza originarie, se ricavabili da documentazione storica, o di quelle indicate

dall'Ente Parco con riferimento a fabbricati consimili delle tipologie tradizionali secondo quanto previsto nelle Appendici 1 e 2;

- l'installazione di recinzioni in legno anche non temporanee che non costituiscano ostacolo per la fauna;
- l'installazione di recinzioni temporanee per il controllo del pascolo, anche elettrificate;
- la realizzazione di interventi di sistemazione di sistemazione idraulica, idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sistemazioni idraulico-forestali, secondo quanto previsto all'Art. 2.5;
- realizzazione di impianti per la produzione di energia unicamente per uso domestico e per autoproduzione;
- la realizzazione di nuove opere di captazione idrica unicamente per uso domestico e per autoproduzione ;
- il pascolo bovino;
- il pascolo ovino e caprino confinato con utilizzo di recinzioni.

Interventi non ammissibili

- la realizzazione di nuova viabilità ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- la realizzazione di percorsi attrezzati e di vie ferrate;
- la realizzazione di nuove opere e manufatti;
- l'ampliamento delle volumetrie di edifici esistenti e di ruderi ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- il cambio di destinazione d'uso ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- la costruzione di nuovi edifici;
- la conservazione ed il recupero dei ruderi ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- l'installazione di recinzioni ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestali ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- l'installazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- la realizzazione di nuove opere di captazione idrica ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- il pascolo ovino e caprino libero non confinato, anche se sorvegliato.

ART. 7 Definizione e descrizione zone RG2

Le zone RG2, di tutela generale a media protezione, sono quelle nelle quali è perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico attraverso attività compatibili con la conservazione della natura.

Comprendono principalmente zone di fondovalle servite da viabilità extraurbana secondaria e locale oltre che da piste forestali, caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali connessi con le attività agro-silvo-pastorali ed ecoturistiche di minimo impatto e coerenti con le finalità dell'area protetta (governo del bosco a fini produttivi, attività agricole tradizionali, pascolo, attività di fruizione a scopi naturalistici, scientifici, didattici e ricreativi), da cui sono storicamente interessate.

Nelle zone RG2 è compresa anche l'area di interesse agricolo paesaggistico dei pendii intorno all'abitato di S.Martino (RG2-SM) a sud del centro storico di Erto e a ovest di Stortan, per la quale valgono le specifiche Norme Tecniche di Attuazione Urbanistico edilizie riportate nell'Appendice 4.

Obiettivi

Sono zone destinate allo sviluppo sociale, economico e culturale, compatibilmente con le finalità del presente piano, in cui si intende favorire le attività produttive tradizionali e sperimentali e la fruizione turistica, con modalità coerenti delle finalità istituzionali del Parco.

Interventi ammissibili

- la realizzazione di nuova viabilità forestale primaria e secondaria (piste principali e secondarie) e le strade poderali e interpoderali secondo quanto previsto nell'Appendice 3;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità esistente, secondo quanto previsto nell'Appendice 1;
- la realizzazione di nuovi sentieri, itinerari contrassegnati e percorsi attrezzati secondo quanto riportato nell'Art.9.3;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete sentieristica e relativa segnaletica secondo quanto riportato nell'Art. 9.3 e 9.4;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e manufatti esistenti;
- l'installazione di nuova segnaletica, secondo quanto riportato nell'Appendice 1;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica esistente;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti, senza aumento di volumetrie e nel pieno rispetto delle tipologie edilizie tradizionali e/o preesistenti per destinazioni d'uso compatibili con il funzionamento del Parco e per le attività delle filiere agro-silvo-pastorali e dell'ecoturismo, e secondo quanto riportato nelle Appendici 1 e 2;
- gli ampliamenti degli edifici esistenti e allo stato di ruderi nella misura strettamente necessaria all'adeguamento della loro funzionalità e delle dotazioni di servizi (adeguamenti igienico-sanitari, rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e della sicurezza dei luoghi di lavoro, costruzione locali accessori (legnaie, depositi, impianti tecnologici)) comunque non oltre il 20 % del volume esistente. Gli ampliamenti massimi consentiti sono ammessi una tantum e senza aumento delle unità immobiliari; saranno tutti in aderenza agli edifici esistenti, e sono pertanto esclusi ampliamenti che costituiscono volume singolo isolato, secondo quanto riportato nelle Appendici 1 e 2;
- il cambio di destinazione d'uso degli edifici per le attività delle filiere agro-silvo-pastorali e dell'ecoturismo, e secondo quanto riportato nelle Appendici 1 e 2;
- la realizzazione di nuovi edifici, da utilizzarsi esclusivamente nell'ambito di progetti organici di sviluppo aziendale, per il ricovero degli animali secondo quanto previsto nell'Appendice 2;
- la conservazione e il recupero di ruderi sia a fini testimoniali che per le attività delle filiere agro-silvo-pastorali e dell'ecoturismo, individuabili sulle carte catastali e da cartografia e/o dati storici, mediante il ripristino degli elementi costitutivi dell'edificio, nel rispetto delle tipologie, delle dimensioni planimetriche e dell'altezza originarie, se ricavabili da documentazione storica, o di quelle indicate dall'Ente Parco con riferimento a fabbricati consimili delle tipologie tradizionali secondo quanto previsto nelle Appendici 1 e 2;
- l'installazione di recinzioni in legno anche non temporanee che non costituiscano ostacolo per la fauna;
- l'installazione di recinzioni temporanee per il controllo del pascolo, anche elettrificate;
- progetti dei piani di assestamento delle proprietà silvo pastorali (Piani di Gestione Forestale);
- la realizzazione di interventi di sistemazione di sistemazione idraulica, idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- progetti di opere soggette a concessione edilizia o accertamento di compatibilità urbanistica, secondo quanto previsto all'Art. 2.5;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sistemazioni idraulico-forestali, secondo quanto previsto all'Art. 2.5;
- realizzazione di impianti per la produzione di energia unicamente per uso domestico e per autoproduzione;
- la realizzazione di nuove opere di captazione idrica unicamente per uso domestico e per autoproduzione;
- la realizzazione di nuove opere di captazione idrica per la produzione di energia elettrica, purché non assoggettabili alla normativa di Valutazione di Impatto Ambientale e realizzabili unicamente da soggetti con proprietà maggioritaria pubblica e unicamente nelle aree specificatamente individuate dalla zonizzazione del PCS. La progettazione delle nuove opere di captazione idrica per la produzione di energia elettrica dovrà essere basata su un'accurata valutazione dei rilasci previsti (minimo deflusso vitale, o DMV) al fine di garantire la conservazione dello stato ecologico e delle biocenosi acquatiche presenti e il mantenimento della continuità idrica, nel rispetto dei principi della Direttiva 2000/60/CE. In funzione di specifiche esigenze di tutela di specie e habitat tutelati, da

valutarsi caso per caso anche nell'ambito delle specifiche procedure di Valutazione di Incidenza, potrà essere stabilita la necessità di un DMV più cautelativo rispetto a quelli minimi previsti dalla normativa vigente, anche con attenzione alla fluttuazione stagionale del rilascio e a un sufficiente tirante idraulico;

- il pascolo bovino;
- il pascolo ovino e caprino anche libero ma sorvegliato;
- la realizzazione di piccole strutture in legno su alberi unicamente nelle aree specificatamente individuate dalla zonizzazione del PCS.

Interventi non ammissibili

- la realizzazione di nuova viabilità ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- la realizzazione di vie ferrate;
- la realizzazione di nuove opere e manufatti;
- l'ampliamento delle volumetrie di edifici esistenti e di ruderi ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- il cambio di destinazione d'uso ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- la costruzione di nuovi edifici ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- la conservazione ed il recupero dei ruderi ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- l'installazione di recinzioni ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestali ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- l'installazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- la realizzazione di nuove opere di captazione idrica ad eccezione unicamente di quanto permesso negli interventi ammissibili;
- il pascolo ovino e caprino non sorvegliato.

ART. 8 Definizione e descrizione zone RP

Le zone RP sono quelle destinate ad infrastrutture e strutture funzionali al Parco, quali: centri visite e informazioni, foresterie, aree faunistiche, orti botanici, punti informativi, **percorsi, strutture ricettive e di accoglienza.**

Il PCS le classifica in: RP del Parco; RP di progetto; RP lineari.

Le RP localizzate all'esterno del Parco sono comunque soggette alla normativa urbanistico edilizia comunale; i progetti previsti verranno attuati a seguito della stipula di apposite convenzioni con gli Enti interessati.

8.1 RP del Parco

Si tratta di ~~zone esterne~~ **aree anche** esterne al perimetro del Parco, in cui sono presenti strutture di proprietà o comunque adibite a funzioni dell'Ente Parco finalizzate alla gestione dell'area protetta ed alla sua funzione culturale, educativa, scientifica e ricreativa

Il Parco che può procedere all'acquisto, espropriazione o ricevere in donazione o comodato immobili o aree utili ai propri fini istituzionali per scopi di gestione, ricettività accoglienza, fruizione culturale, educativa, scientifica e ricreativa, li inserisce nel PCS finalizzandoli alla migliore gestione e fruizione dell'area protetta, secondo gli obiettivi e le indicazioni per gli interventi contenuti nel PCS.

Obiettivi

Assicurare all'interno e all'esterno del Parco la presenza delle strutture necessarie e funzionali allo svolgimento delle attività di accoglienza, tutela, gestione, monitoraggio e alla fruizione a fini turistici, ricreativi, didattici e di studio e ricerca.

Queste aree sono indicate nelle Tavole 21 e 22 “Carta del perimetro e della zonizzazione del Parco” e i loro dati catastali sono riportati nell’Allegato 11 del PCS e comprendono:

- Centro visite di Erto
- Punto informativo e strutture di fruizione della diga del Vajont
- Sede amministrativa dell’Ente Parco Dolomiti Friulane ed annesso Centro Visite
- Ex Centro Visite di Cimolais
- Foresteria ex Mugolio
- Area faunistica di Cimolais
- Centro Visite di Claut
- Centro visite di Andreis e annessa foresteria
- Area avifaunistica di Andreis
- Centro Visite di Frisanco
- Centro visite di Tramonti di Sopra
- Centro Visite di Forni di Sotto
- Foresteria di Forni di Sotto
- Teleferica della Val Poschiadea
- Centro Visite di Forni di Sopra
- Area faunistica di Forni di Sopra
- **Adeguamento efficientamento messa in rete Albergo Ristorante di Cimolais e area funzionale**

8.2 RP di progetto

Si tratta di zone esterne al perimetro del Parco soggette alla normativa urbanistica ed edilizia dei Comuni interessati, nelle quali sono previsti dal PCS progetti di valorizzazione del territorio che l’Ente Parco promuoverà di concerto con le Amministrazioni Comunali interessate, che provvederanno agli adeguamenti delle norme urbanistiche vigenti eventualmente necessari.

I progetti verranno attuati in seguito alla stipula di apposite convenzioni tra l’Ente Parco e le Amministrazioni Comunali interessate e saranno finalizzati a dotare il territorio di strutture per la fruizione naturalistica, culturale, educativa, scientifica e ricreativa.

Obiettivi

Assicurare all’esterno del Parco la presenza di strutture per la fruizione naturalistica, culturale, educativa, scientifica e ricreativa strettamente relazionate all’area protetta ed ai propri obiettivi e finalità.

Queste aree sono localizzate nelle Tavole 21 e 22 “Carta del perimetro e della zonizzazione del Parco” e i loro dati catastali sono riportati nell’Allegato 11 del PCS e comprendono:

- Ex Municipio di Erto
- Portic al Duro
- Palestra di roccia di Erto
- Ecomuseo del Vajont
- Fattoria didattica di Cimolais
- Area Pian del Muscol e Mulino Lesis
- Complessi malghivi Col Ciavas e Resettum
- Complesso Pradut
- Museo Casa Clautana – Ciasa da Fum
- Area di fruizione Ciafurle
- Museo etnografico di Andreis
- Area di sosta “Sot al Pical”
- Museo “Da li mans di Carlin”
- Orto botanico di Frisanco
- Parco Comunale di Landris
- Area faunistica Colle Cresò
- Bivacco di Frasseneit
- Palestra di roccia di Forni di Sotto
- Aree kajak di Forni di Sotto
- Orto botanico di Forni di Sopra
- Impianto di teleriscaldamento di Forni di Sopra
- Adventure Park di Forni di Sopra

- Castelli di Forni di Sopra.

8.3 RP lineari

Si tratta di zone esterne al perimetro del Parco soggette alla normativa urbanistica ed edilizia dei Comuni interessati, in cui è prevista dal PCS la realizzazione e l'adeguamento di percorsi attrezzati di avvicinamento e accesso all'area protetta e per la fruizione naturalistica e ricreativa del territorio.

L'Ente Parco promuoverà la realizzazione degli interventi in seguito alla stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni Comunali interessate, che provvederanno agli adeguamenti delle norme urbanistiche vigenti eventualmente necessari.

Obiettivi

Assicurare all'esterno del Parco la presenza di percorsi naturalistici, culturali, educativi, scientifici e ricreativi strettamente relazionati all'area protetta ed ai propri obiettivi e finalità.

Queste aree sono localizzate nelle Tavole 21 e 22 "Carta del perimetro e della zonizzazione del Parco" e i loro dati catastali sono riportati nell'Allegato 11 del PCS e comprendono:

- Percorso Truoi de le Rive
- Percorso Truoi dei Piais
- Percorso "Sot al Pical-Plan de mulin-Cunisei-Ponte dal Ruscel"
- Percorso voliere e San Daniele
- Percorso di Susaibes
- Percorso Val Colvera
- Percorso Strada da lis Fornas
- Percorso Sentiero dei bambini

TITOLO III – NORME GENERALI PER IL TERRITORIO DEL PARCO

ART.9 Norme generali

Tutti gli interventi ammissibili all'interno del Parco ed in particolare quelli riguardanti i settori di seguito riportati: viabilità, sentieristica, opere e manufatti, movimenti di terra, segnaletica, edifici, ruderi, recinzioni, pali e tralicci, sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali e idraulico agrari, Piani di Gestione Forestale, impianti di produzione energia, captazioni idriche e attività di pascolo, sono soggetti a parere vincolante da parte dell'Ente Parco, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, per i quali dovrà essere comunicato l'inizio delle attività.

Tutti gli interventi saranno soggetti in base alla normativa sovraordinata a: Valutazione di Incidenza, Valutazione di Impatto Ambientale, Autorizzazione Paesaggistica, Vincolo Idrogeologico, Autorizzazione Forestale ed eventuali altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Tutti gli interventi all'interno del Parco ed in particolare quelli sopra riportati devono essere compatibili con le caratteristiche della zona in cui ricadono e coerenti con gli obiettivi della zona stessa.

9.1 Viabilità forestale

Comprende le tipologie di viabilità e piste forestali di seguito elencate:

- viabilità forestale principale, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;
- viabilità forestale secondaria, caratterizzata da opere temporanee a fondo naturale;
- infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato.

Gli interventi di nuova realizzazione all'interno di tutto il territorio del Parco dovranno attenersi alle prescrizioni riportate in Appendice 3.

L'Ente Parco può regolamentare il traffico e le modalità di percorrenza di questa viabilità.

La realizzazione di nuova viabilità forestale è soggetta a parere vincolante da parte dell'Ente Parco.

9.2 Strade poderali e interpoderali

Questa viabilità comprende le strade carrozzabili di penetrazione di interesse gestionale e turistico.

L'Ente Parco può regolamentare il traffico e le modalità di percorrenza di questa viabilità.

La realizzazione di nuove strade poderali e interpoderali nel territorio del Parco è soggetta a parere vincolante da parte dell'Ente Parco.

9.3 Sentieristica

La rete sentieristica del parco comprende tutti i sentieri, gli itinerari contrassegnati, i percorsi attrezzati e le vie ferrate, ed è classificata in sentieri primari e secondari:

- sentieri primari: favoriscono e determinano la fruizione e rendono accessibili le zone e le strutture di particolare interesse
- sentieri secondari: includono la rimanente parte della rete sentieristica

L'Ente Parco cura il mantenimento e l'adeguamento della rete sentieristica per le esigenze di gestione e fruizione del territorio dell'Area Protetta.

La classificazione della sentieristica viene periodicamente aggiornata dall'Ente Parco e approvata mediante delibera del Consiglio Direttivo.

I sentieri esistenti possono subire modeste varianti o deviazioni del tracciato individuato nel PCS senza che tali modifiche siano da considerarsi alla stregua di nuova sentieristica, se motivate da eventi naturali, da opportunità di natura ecologica, o da altri motivi gestionali individuati dall'Ente Parco.

L'Ente Parco può individuare nuovi sentieri da inserire nella rete sentieristica nel rispetto delle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

La realizzazione di sentieristica nelle zone RN è limitata ai nuovi sentieri e itinerari contrassegnati legati alle attività di gestione ambientale del Parco, e all'adeguamento di tracciati già esistenti.

L'Ente Parco può regolamentare le modalità di percorrenza della rete sentieristica.

La realizzazione e il tracciamento di qualsiasi tipo di sentiero, itinerario, percorso attrezzato e via ferrata è soggetto a parere vincolante da parte dell'Ente Parco.

ART. 9.4 Segnaletica

L'Ente Parco cura la progettazione, la realizzazione, l'installazione e la manutenzione della propria segnaletica connessa alle finalità di gestione come riportati in Appendice 1.

Entro il perimetro del Parco l'Ente Parco fissa gli standard di segnaletica utilizzabili da altri soggetti come riportati in Appendice 1.

L'installazione di nuova segnaletica dovrà essere tale da avere limitato impatto paesaggistico e da non modificare le principali visuali degli ambiti di intervento, ed è soggetta a parere vincolante da parte dell'Ente Parco.

ART. 9.5 Patrimonio storico – culturale – architettonico

L'attività edilizia sul patrimonio architettonico deve fare riferimento alle specifiche norme di attuazione urbanistico-edilizie facenti parte integrante del Piano di cui alle Appendici 1 e 2.

La manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, gli ampliamenti, le nuove realizzazioni, la conservazione e il recupero dei ruderi, il cambio di destinazione d'uso sono soggetti a parere vincolante da parte dell'Ente Parco.

ART. 9.6 Gestione delle strutture del Parco

L'Ente Parco assicura il mantenimento del buono stato di conservazione e della funzionalità delle strutture di proprietà e di quelle utilizzate dall'Ente stesso e ne persegue l'efficienza energetica.

ART. 9.7 Recinzioni

L'installazione di recinzioni è soggetta a parere vincolante da parte dell'Ente Parco, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

ART. 9.8 Pali e tralicci

L'installazione di pali e tralicci è soggetta a parere vincolante da parte dell'Ente Parco, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

ART. 9.9 Sistemazioni idraulico-forestali

Le sistemazioni idraulico-forestali sono soggette a parere vincolante da parte dell'Ente Parco, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

ART. 9.10 Impianti di produzione di energia

La realizzazione di impianti di produzione di energia sono soggetti a parere vincolante da parte dell'Ente Parco, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

ART. 9.11 Captazioni idriche

Le captazioni idriche sono soggette a parere vincolante da parte dell'Ente Parco, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione.

TITOLO IV – VALORI GEOLOGICI E SICUREZZA GEOLOGICA

ART. 10 Tutela dei geositi

ART. 10.1 Elenco dei geositi

I geositi di interesse regionale, nazionale e sovranazionale presenti nel territorio del Parco sono elencati nella Tabella successiva:

	Geosito	Comune	Grado d'interesse	Interesse scientifico
1	Alta Valle del Fiume Tagliamento	Forni di Sotto Ampezzo Socchieve	Nazionale	Geomorfologico Sedimentologico Geologico-strutturale
2	Facies di piattaforma e bacino del Monte Pramaggiore	Forni di Sopra	Sovranazionale	Geologico-stratigrafico Geomorfologico
3	Campanile di Val Montanaia	Cimolais	Sovranazionale	Geomorfologico
4	Fonte Pussa	Claut	Regionale	Idrogeologico Geomorfologico Geologico-strutturale
5	Pieghe metriche nella "Serie Condensata" in Val Zemola	Erto e Casso	Regionale	Geologico-strutturale Geologico-stratigrafico
6	Libri di San Daniele	Erto e Casso	Nazionale	Geomorfologico Geologico-stratigrafico
7	Linea tettonica del Monte Dof-Monte Auda presso Casera Bregolina Grande	Cimolais	Regionale	Geologico-strutturale Geomorfologico
8	Piega del Monte Porgeit	Erto e Casso	Regionale	Geologico-strutturale Geomorfologico
9	Frana del Vajont	Erto e Casso	Sovranazionale	Idrogeologico Geomorfologico Geologico-strutturale Geologico-ambientale
10	Orme di dinosauro presso Casera Casavento	Claut	Nazionale	Paleontologico Geologico-stratigrafico
11	Piramidi di terra presso le sorgenti del Cellina	Claut	Regionale	Geomorfologico Sedimentologico
12	Linea Barcis-Starò Selo	Andreis	Regionale	Idrogeologico Geologico-strutturale

ART. 10.2 Prescrizioni per i geositi

In tutti i geositi sono esclusi gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità, se non per motivi di sicurezza, di incolumità, di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni. In particolare:

- i geositi di prevalente interesse geomorfologico, idrogeologico e sedimentologico devono essere oggetto di attenta e specifica salvaguardia al fine di preservarne la specifica conformazione e connotazione;
- i geositi di prevalente interesse geologico-stratigrafico, geologico-strutturale e geologico-ambientale devono essere salvaguardati nelle loro potenzialità scientifiche e didattiche, garantendo l'accessibilità e la visibilità delle esposizioni esistenti;

- i geositi di prevalente interesse paleontologico rivestono rilevante valore scientifico e pertanto devono essere oggetto di assoluto divieto di manomissione attraverso la predisposizione di efficaci misure di vigilanza che ne garantiscano l'integrità.

Nei geositi sono esclusi tutti gli interventi di manutenzione, di restauro/risanamento conservativo e di ristrutturazione degli edifici esistenti.

Nel rispetto delle norme generali (art. 9.3) e delle norme per la sicurezza geologica e idrogeologica (art. 11), sono invece consentiti gli interventi sulla sentieristica esistente, funzionali a garantire l'accessibilità e la fruizione dei geositi.

Nei geositi possono altresì essere previsti esclusivamente interventi di trasformazione finalizzati alla loro conservazione, valorizzazione e tutela.

ART. 11 Norme per gli interventi in sicurezza geologica, idrogeologica e valanghiva

Si riportano di seguito le prescrizioni previste dall'istanza di parere geologico e valanghivo; i documenti integrali sono riportati nell'Appendice 5.

ART. 11.1 Norme per gli interventi in sicurezza geologica ed idrogeologica

Di seguito si riportano testualmente le prescrizioni previste dall'istanza di parere geologico sul PCS (prot. 0029691/P del 4/11/2014), emessa dal Servizio Geologico, Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

PARERE GEOLOGICO SUL PCS del 4 novembre 2014.

- Per gli ampliamenti in aderenza agli edifici esistenti (esclusi ampliamenti che costituiscono volume singolo isolato); per il cambio di destinazione d'uso degli edifici per le attività delle filiere agro-silvo-pastorali e dell'escursionismo; per la realizzazione di nuovi edifici, da utilizzarsi esclusivamente nell'ambito dei progetti organici di sviluppo aziendale, per il ricovero degli animali; per la conservazione e il recupero di ruderi sia a fini testimoniali che per attività delle filiere agro-silvo-pastorali e dell'ecoturismo, individuabili sulle carte catastali e da cartografia e/o dati storici, andrà verificata puntualmente la sussistenza di pericoli naturali, la loro entità e la compatibilità con la normativa PAI.
- Gli interventi su sentieri e viabilità dovranno ottenere in ogni caso la relativa autorizzazione forestale, anche sulla base di una dettagliata relazione geologica che, nel valutare eventuali impatti dell'opera sull'equilibrio geomorfologico e geostatico, individui le misure atte a contenerlo e comprenda anche l'analisi dei pericoli geostatici, valanghivi ed esondativi e orescriva eventuali azioni mitigatrici del pericolo. Particolare attenzione andrà posta in caso di nuovi sentieri o viabilità che intersechino corsi d'acqua, in particolare per quelli che rientrano nelle zone di attenzione.
- Tutte le situazioni di pericolo esistenti lungo percorsi e sentieri andranno adeguatamente segnalate.
- In relazione alla pericolosità geologica e/o da valanga, i nuovi Piani di gestione forestale e le loro varianti dovranno essere valutate secondo quanto previsto dai corrispondenti articoli delle norme di attuazione PAI, con la specifica valutazione di compatibilità in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità riscontrate dai PAI stessi.
- Qualsiasi progetto strutturale, per opere pubbliche e/o di interesse pubblico o privato, dovrà essere corredato di una relazione geologica e geotecnica sulle fondazioni e sui terreni sottostanti, che dovrà essere effettuata secondo i contenuti e le modalità previsti dal più recente DM 14 gennaio 2008 e s.m.
- Il rispetto di tutte le puntualizzazioni, che qui si intendono integralmente riportate, del parere del 25 agosto 2014 prot. 67576/SCFR del Servizio Corpo Forestale Regionale, Settore neve e valanghe (vedi art. 11.2).

Le predette prescrizioni devono essere recepite nelle norme di attuazione del piano in argomento, ai sensi dell'art. 10, comma 4 bis, della LR 27/88.

A titolo collaborativo si segnala l'esistenza di strutture di servizio del parco situate al di fuori del perimetro dello stesso - e pertanto non interessate dal presente parere - che sono soggette a situazioni

di pericolosità geologica ed idraulica riconosciute dai piani stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Tagliamento, Piave e Livenza.

Si precisa inoltre che il presente parere riguarda le tematiche di sicurezza idrogeologica del territorio e viene espresso esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui alla LR n. 27/1988 e LR n. 16/2009, art. 20 comma 2.

ART. 11.2 Norme per gli interventi in sicurezza valanghiva

Di seguito si riportano testualmente le prescrizioni previste dall'istanza di parere geologico sul PCS (prot. 0024249/A del 27/08/2014), emessa dal Servizio Corpo Forestale regionale, Settore neve e valanghe, Direzione Centrale Attività produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

PARERE VALANGHIVO SUL PCS del 27 agosto 2014.

1. Nel territorio del Friuli Venezia Giulia interessato da criticità valanghiva, sia da indagine sul terreno che da rilievo aerofotogrammetrico come risultante dalla CLPV, vigono le disposizioni della LR 34/1988 e non quelle dei PAI che risultano meno restrittive;
2. Nelle aree soggette a pericolo di valanghe sul territorio regionale gli unici interventi ammessi sono quelli previsti dai PAI nelle aree classificate a pericolosità valanghiva molto elevata, P4. Le previsioni sugli interventi ammissibili nel Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane nelle aree soggette a pericolo di valanghe dovranno pertanto risultare compatibili con tali prescrizioni;
3. Per quanto riguarda le previsioni per la gestione naturalistica, nelle aree soggette a pericolo di valanghe gli interventi migliorativi o di recupero del pascolo previsti non dovranno peggiorare le attuali condizioni di pericolosità valanghiva. Tali interventi non dovranno essere realizzati qualora lungo o alla fine del percorso della valanga dovessero essere presenti opere, edifici o infrastrutture;
4. Per quanto riguarda le previsioni per lo sviluppo sostenibile, si segnalano le seguenti criticità relativamente ai sotto riportati interventi:
 - SVS str 02 04 Adeguamento dell'area faunistica di Cimolais. Gli interventi previsti in tale area ricadono in parte nella zona valanghiva indicata nella CLPV con il n° 3026, trattasi di una zona a scaricamento diffuso. Nel catasto valanghe non esistono informazioni riguardo eventi che abbiano causato danni in passato in merito comunque si richiede l'effettuazione di uno studio di dettaglio al fine di verificarne l'effettiva pericolosità sotto l'aspetto valanghivo, in particolare per le strutture che dovranno in qualche modo ospitare anche momentaneamente delle persone, nonché per prevenire eventuali danni alle strutture oggetto dell'intervento;
 - SVS str 06 03 Strada da Iis Fornas. L'intervento previsto intercetta un sito valanghivo da fotointerpretazione sul rio Celestia, pertanto nel catasto valanghe non esiste alcuna informazione riguardo eventi valanghivi avutisi in passato. Si suggerisce quindi l'effettuazione di uno studio di dettaglio per l'area interessata al fine di verificarne o scongiurarne l'effettiva pericolosità, quando anche per prevenire danni alle opere che si intendono realizzare. Qualora lo studio ne prevedesse la realizzazione, si dovrà provvedere ad apporre nei mesi invernali soggetti a valanghe un apposito cartello con l'indicazione del potenziale pericolo.